D.A. n. 2323 del = 6 SET. 2017

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n 19 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.P.Reg. n. 1809 del 30.04.2016 con il quale al Dott. Mario Candore è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali;

VISTO il D.P. 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008 n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9";

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, modificata dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

VISTA la legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", come modificata della legge regionale 3 gennaio 2012 n. 2;

VISTO l'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 che autorizza il Presidente della Regione a corrispondere contributi, sino ad un massimo di € 25.822,24 annui, prioritariamente alle Associazioni antiracket riconosciute e che si siano costituite parte civile, a Fondazioni, a Centri ed altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di

finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiamo subito richieste o atti estorsivi, nonchè dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà;

VISTO il D.A. n. 3137 del 2 ottobre 2002 con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dall'art. 17 della citata L.r.20/99;

RILEVATA la sussistenza di prerogative assessoriali sulla materia oggetto del provvedimento;

RITENUTO alla luce della evoluzione normativa rideterminare i predetti criteri e le modalità per erogazione del contributo previsto dall'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 con l'obiettivo di perseguire la semplificazione delle procedure di che trattasi e l'ottimale realizzazione delle finalità della legge regionale;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Sono approvati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'art.17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e ss.mm.ii. di cui al documento allegato al presente decreto e per l'effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web della Regione siciliana cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al D.A. n. 3137 del 02/10/2002.

L'Assessore armencita Mandano

ALLEGATO AL D.A. N. 2323 DEL 6 SET. 2017

Criteri e modalità per l'attribuzione del beneficio di cui all'art. 17 della legge regionale 13 Settembre 1999, n. 20 e ss.mm.ii.

ART. 1

Soggetti beneficiari del contributo

Possono accedere al contributo previsto dall'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, le Associazioni antiracket riconosciute e che si siano costituite parte civile, le Fondazioni, i Centri ed altre strutture associative (d'ora innanzi denominate ente richiedente), costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano sede legale in Sicilia;
- svolgano, per espressa previsione statutaria, l'attività volta all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiamo subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà;
- siano iscritti negli appositi elenchi delle associazioni antiracket ed antiusura tenuti in Sicilia dagli Uffici territoriali del Governo;
- abbiano, da almeno due anni, posto in essere iniziative inerenti le finalità statutarie richieste dalla norma che istituisce il contributo;
- non ricevano in via ordinaria contributi da altre Amministrazioni per le medesime finalità.

ART. 2

Istanza e documentazione

L'istanza per accedere al contributo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, indirizzata all'Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – via Trinacria n. 34/36 – 90144 Palermo, deve pervenire, pena esclusione, entro il 28 febbraio di ogni anno e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione programmatica per l'anno in corso, corredata da un analitico preventivo di spesa per ogni voce attinente alle attività da porre in essere riguardo sia all'assistenza, alla tutela e alla informazione ai soggetti che abbiamo subito richieste o atti estorsivi, sia all'assistenza dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà, con allegata una breve descrizione dei risultati attesi sul territorio in cui opera l'ente richiedente, entrambi approvati dall'organo statutario di amministrazione;
- rendiconto del contributo erogato dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali nell'anno precedente, redatto su tabella riepilogativa, con indicazione





delle singole voci e causali, corredato da idonea documentazione giustificativa delle singole voci di spesa individuate nel preventivo di spesa e di una sintetica descrizione dei risultati ottenuti, approvati dall'organo statutario di amministrazione;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal legale rappresentante attestante lo status di legale rappresentante dell'ente richiedente, nonché l'iscrizione nell'elenco prefettizio delle associazioni antiracket e antiusura;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente richiedente, nel caso di prima presentazione dell'istanza; per coloro che abbiano negli anni pregressi presentato istanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentate, attestante che lo statuto dell'ente non abbia subito variazioni o non vi siano in atto variazioni nella legale rappresentanza;
- attestazione rilasciata dall'istituto di credito riportante il codice IBAN dell'associazione con l'indicazione dei poteri di firma;
- copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione per la prima istanza;
- copia dell'attestazione, rilasciata dai competenti Tribunali, di costituzione di parte civile della associazione antiracket, o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, che attesti che l'Associazione antiracket, richiedente si sia costituita parte civile in procedimenti penali per reati quali estorsione e/o usura;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal legale rappresentante attestante che l'associazione antiracket, la Fondazione, il Centro e le strutture associative richiedenti non fruiscano in via ordinaria o continuativa di contributi da altre Amministrazioni per le medesime finalità:
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, dell'ente richiedente, datato e sottoscritto;
- indirizzo di posta certificata (PEC).

ART. 3 Istruttoria

L'Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, istruisce le istanze di contributo pervenute, verificando la completezza della documentazione e richiedendo l'eventuale integrazione delle documentazione elencata all'art. 2 che dovrà essere fornita, a pena di inammissibilità dell'istanza, entro i successivi 10 giorni dalla richiesta.

Non è sanabile l'omessa sottoscrizione della richiesta di contributo.

L'Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali provvede a verificare l'ammissibilità formale della domanda di contributo nonché a valutare la coerenza delle finalità progettuali con la *ratio* della norma istitutiva del contributo, nonché la coerenza e congruità delle previsioni di spesa con gli obiettivi contenuti nella relazione programmatica.





ART. 4

Ammissibilità delle spese

Le spese ammissibili sono quelle strettamente connesse alle attività previste dal programma per il quale si chiede il contributo.

A tal fine costituiscono spese ammissibili:

- le spese per il contratto di locazione della sede legale ad uso esclusivo dell'ente richiedente, ivi comprese le spese di registrazione;
- le spese per le utenze ad uso esclusivo dell'ente richiedente, sempreché i consumi risultino congrui con l'attività svolta;
- le spese per il trasporto pubblico o per il carburante dei mezzi propri per spostamenti in ambito regionale del legale rappresentante corredate da idonea attestazione della presenza da parte dell'ufficio ricevente. Per quanto riguarda le spese per il carburante saranno rimborsate tenuto conto dell'effettiva percorrenza chilometrica:
- le spese per il pasto sostenute per spostamenti in ambito regionale o in ambito extraregionale nell'ipotesi di cui all'ultimo capoverso, sino alla concorrenza di 30 euro al giorno, dietro presentazione di fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale intelligente in originale. Non saranno rimborsate le spese per più pasti cumulate in un unico documento fiscale;
- le spese per arredi o attrezzature informatiche, scelte nell'ambito della selezione del miglior prezzo tra almeno tre preventivi;
- le spese sostenute per spostamenti in ambito extraregionale del legale rappresentante per motivi istituzionali indipendenti dalla volontà dell'Ente, nonché per particolari esigenze, debitamente comprovate, che richiedano la presenza del rappresentante legale presso altri uffici o organi extraregionali. Tali spese vanno documentate con apposita attestazione della presenza da parte dell'ufficio ricevente.

Le spese devono essere attestate da idoneo documento fiscale. Nessuna altra spesa è ammissibile.

Non sono ammissibili le spese relative ai contratti di locazione stipulati in conflitto di interessi.

ART. 5

Provvedimento di individuazione degli aventi diritto ed erogazione acconto

Con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia, entro il 30 giugno di ogni anno, è approvato l'elenco dei soggetti aventi diritto al contributo, nonché il piano di riparto dei contributi in favore degli enti richiedenti calcolato nei limiti dello stanziamento previsto dal relativo capitolo di spesa del Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario di riferimento, in base ai dati risultanti dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio competente del Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali sulle spese ammissibili previste dai preventivi trasmessi.





Il piano di riparto tiene conto della disposizione normativa contenuta nell'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, che autorizza a corrispondere il contributo sino ad un massimo di € 25.822,24 annui.

Il Dirigente dell'Ufficio competente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del relativo capitolo di spesa, procede entro il 31 luglio a erogare una anticipazione del 50% del contributo concesso e assegnato con il predetto piano di riparto.

ART.6 Rendiconto

Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle attività programmate dall'ente richiedente, strettamente connesse alle attività previste nella relazione programmatica, deve essere prodotto inderogabilmente entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo alla concessione del beneficio.

La mancata presentazione del rendiconto comporta la decadenza dal contributo ed il recupero delle somme erogate.

La somma da rendicontare non può essere superiore all'importo del contributo ammesso.

Sono ammesse a rendiconto esclusivamente le spese documentate da:

- fatture in originale intestate all'ente richiedente con relativo rilascio di quietanza;
- ricevute fiscali in originale intestate all'ente richiedente regolarizzate a norma di legge;

Al predetto rendiconto, inoltre, deve essere allegata:

- una relazione consuntiva dalla quale si evince il raggiungimento degli obiettivi indicati nella relazione programmatica e la descrizione puntuale delle attività svolte sul territorio in favore dei soggetti vittime dall'usura e del racket (ad es.numero dei soggetti ai quali durante l'anno è stata fornita assistenza per le denunce, numero degli imprenditori a cui è stata fornita informazione e assistenza per ottenere i benefici di legge etc.) approvata dall'organo statutario di amministrazione:
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, che attesti che per quell'esercizio finanziario l'associazione non abbia ricevuto alcun contributo da altri enti pubblici per la medesima progettualità.

ART. 7 Saldo

L'Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità provvede all'erogazione del saldo del contributo dopo l'esame del rendiconto delle attività poste in essere.



N

ART.8

Decadenza dal contributo

In caso di mancata presentazione e/o irregolarità contabile del rendiconto, l'Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali procede al recupero del contributo assegnato.

La revoca dell'iscrizione nell'apposito elenco delle associazioni antiracket ed antiusura tenuto in Sicilia dagli Uffici territoriali del Governo determina la revoca, per l'anno di riferimento, dell'intero contributo.

L'Assessore